



Comune di Arquata Scrivia

Provincia di Alessandria

P.za S. Bertelli, 21 – 15061 Arquata Scrivia Tel 0143-600411 - Fax 0143-600417

Codice Fiscale: 00274600063 - Cod. IBAN: IT45 T 05696 01400 000040800X56

P.E.C.: comune.arquatascrivita.al@legalmail.it

Servizio TERRITORIO - LAVORI PUBBLICI

Determinazione n.85 del 15/03/2022

N. per servizio 18

OGGETTO: PROVVEDIMENTO CONCLUSIVO DELLA FASE DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' ALLA V.A.S.. DELLA VARIANTE PARZIALE 4/2020 AL P.R.G.C. AI SENSI ART. 12 D.LGS. 152/2006 E S.M.I.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTI:

- gli artt. 107 e seguenti del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, relativi ai Responsabili dei Servizi;
- gli artt. 169 e seguenti dello stesso D.Lgs. n. 267/2000, relativi alla gestione del bilancio;
- lo Statuto del Comune;
- il Regolamento Comunale di Contabilità;
- l'art. 163 comma 3 del D.Lgs nr. 267/2000;

DATO ATTO CHE, ai sensi dell'articolo 80, comma 1, del D.Lgs. 118/2011, dal 1° gennaio 2016 trovano applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non diversamente disposto;

VISTE la deliberazioni della Giunta comunale:

- n. 36 in data 30/04/18 ad oggetto "Riorganizzazione servizi comunali – determinazioni;
- n. 42 in data 16/05/19 ad oggetto "Riorganizzazione servizi comunali–ulteriori determinazioni;

ATTESA la propria competenza ai sensi:

- dell'articolo 183, 9° comma del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);
- del Decreto Sindacale nr. 16 del 29/12/2021 di Individuazione e Affidamento incarichi al Responsabile del servizio Territorio LLPP fino al 15/01/2022 ed ai Responsabili dei restanti Servizi comunali titolari di P.O. fino al 30/04/2022 adottato ai sensi dell'articolo 50, 10° comma del D.Lgs. 267/18.8.2000;
- del Decreto Sindacale nr. 6 del 12/01/2022 di incarico a contratto ex art. 110 co.1 D.Lgs 267/2000 afferente l'Affidamento delle funzioni di Responsabile del servizio Territorio LLPP dal 16/01/2022 fino al 30/06/2022;
- del regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi vigente (adottato con deliberazione di Giunta Comunale di data 22/01/1999 n. 7 e successive modifiche);

VISTO il Documento Tecnico Preliminare (Rapporto Ambientale Preliminare) inerente la verifica preventiva di assoggettabilità alla V.A.S., finalizzata ad espletare le procedure di valutazione di cui alla L.R. 40/98 relative all'impatto ed agli effetti ambientali connessi e conseguenti al progetto preliminare della Variante Parziale n. 4/2020 al P.R.G.C. vigente, presentato al Comune in data 29/03/2021, prot. n. 4152, a cura del progettista incaricato Arch. Rosanna Carrea, contenente in allegato 1 le schede di raffronto delle modifiche da introdurre con la Variante parziale 4/2020;

CONSIDERATO che il predetto documento è stato trasmesso agli enti competenti in materia ambientale con nota prot. n. 17807 del 14/12/2021 per quanto riguarda Arpa e Asl AI, con nota prot. n. 17820 del 14/12/2021 per quanto riguarda la Soprintendenza e con nota prot. n. 17828 del 14/12/2021 per quanto riguarda la Provincia, come previsto dalla D.G.R. n. 25-2977 del 29/02/2016, disciplinante l'integrazione delle procedure di VAS nei procedimenti di pianificazione territoriale, con la finalità di ottenere il prescritto parere ambientale;

ATTESO che i soggetti sopraccitati hanno trasmesso i propri contributi tecnici come segue:

- l'ARPA PIEMONTE – Dipartimento Territoriale Piemonte Sud – Est, in data 17/01/2022, prot. n. 611, ha trasmesso il proprio contributo, concluso ritenendo che la variante in oggetto possa essere esclusa dalla successiva fase di valutazione;
- la Provincia di Alessandria – Servizio V.I.A. – V.A.S. – I.P.P.C, con parere conglobato nel pronunciamento di compatibilità di cui a Decreto del Presidente della Provincia n. 5 del 14/01/2022, ha ritenuto di escludere dalla successiva fase di VAS la variante in oggetto;
- l'ASL AL, con proprio contributo prot. n. 7721 del 14/01/2022, pervenuto al Comune con prot. n. 530 del 15/01/2022, ha espresso il proprio nulla-osta all'esclusione della variante dalla fase di VAS e, con integrazione prot. n. 9298 del 17/01/2022, pervenuta al Comune con prot. n. 606 del 17/01/2022, ha osservato la necessità di dar seguito puntualmente alle prescrizioni presenti nella relazione tecnica geologica allegata al progetto preliminare;

DATO ATTO che la Soprintendenza, pur sollecitata successivamente a causa della mancata emissione del parere, non ha fatto pervenire il parere stesso, ragione per la quale si è proceduto comunque, conformemente a quanto stabilito dall'art. 12 comma 4 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., e tenuto conto delle disposizioni della DGR 29/02/2016, n. 25-2977 in materia di integrazione delle procedure di VAS nei procedimenti di pianificazione territoriale ai sensi della L.R. 56/77, che, all'allegato 1, punto 2.j.1, stabiliscono che, in caso di silenzio dei soggetti chiamati ad esprimersi entro trenta giorni dalla trasmissione della richiesta di parere, l'iter procede comunque;

ATTESO che la Giunta Comunale, essendo decaduti i componenti dell'Organo Tecnico comunale istituito ai sensi L.R. 40/1998 con D.G.C. n. 94 del 30/10/2010, come modificata e integrata con D.G.C. 85 in data 26/10/2017, ha nominato i nuovi componenti dell'Organo Tecnico Comunale con D.G.C. n. 132 in data 27/12/2021, fermo restando che il sottoscritto Responsabile del Servizio Territorio e Lavori Pubblici è Responsabile del Procedimento di Valutazione in quanto soggetto che deve essere diverso dal Responsabile del Procedimento di Pianificazione, quest'ultimo facente capo al Responsabile del Servizio Programmazione Territoriale Urbanistica Ambiente;

VISTO il verbale in data 14/03/2022 dell'Organo Tecnico comunale, da cui risulta:

- la constatazione che tutti i pareri espressi dagli enti competenti di cui sopra concordano nell'escludere la Variante Parziale 4/2020 dalla fase di Valutazione Ambientale Strategica, in quanto le modifiche in Variante risultano di assai limitata rilevanza ambientale e comunque sostenibili sotto tale aspetto, avendo ben presente quanto prescritto nella relazione geologica allegata alla variante parziale, come precisato nel contributo ASL AL;
- la decisione assunta di escludere dal processo di VAS la "Variante Parziale n. 4/2020", con la seguente testuale motivazione: *"in quanto trattasi di variante che ha sostanzialmente lo scopo di apportare modeste modifiche al piano regolatore comunale, che nel complesso risultano minimamente impattanti sotto l'aspetto ambientale"*;

CONSTATATA pertanto la conclusione del procedimento di verifica di assoggettabilità alla V.A.S., dando atto che il presente provvedimento costituisce atto conclusivo della fase di verifica di assoggettabilità alla VAS del progetto di Variante Parziale 4/2020, ai sensi e per gli effetti della L.R. 40/1998 e del D.lgs. 152/2006 e loro modifiche e integrazioni;

RICHIAMATA in proposito la normativa di seguito specificata:

- Direttiva 2001/42/CE del 27/06/2001 concernente "La valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente";

- D. Lgs. 03/04/2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) concernente, nella parte seconda, "Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la Valutazione d'impatto ambientale (VIA) e per l'Autorizzazione integrata ambientale (IPPC)" e s.m.i.;
- D. Lgs. 16/01/2008, n. 4, recante "Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D. Lgs. 152/2006, recante norme in materia ambientale", il cui art. 1, comma 3, sostituisce integralmente la Parte Seconda del D. Lgs. 152/2006;
- L.R. 14/12/1998, n. 40 e s.m.i., recante "Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione";
- L.R. 5/12/1977, 56 "Tutela ed uso del suolo" e s.m.i.;
- D.G.R. 09/06/2008, n. 12-8931 recante "D. Lgs. 152/06 e s.m.i. - Norme in materia ambientale – Primi indirizzi operativi per l'applicazione delle procedure in materia di Valutazione Ambientale Strategica di Piani e Programmi";
- D.G.R. 29/02/2016, n. 25-2977, recante "Disposizioni per l'integrazione della procedura di valutazione ambientale strategica nei procedimenti di pianificazione territoriale e urbanistica, ai sensi della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo)";

ATTESTATA la regolarità amministrativa della procedura seguita ai sensi e per gli effetti del "Regolamento controllo interno di gestione e regolarità delle procedure amministrative" adottato con D.C.C. n. 2 del 31/01/2013;

VISTO il testo unico (D.Lgs 267/2000 e s.m.i.);

DATO ATTO altresì:

- della conformità del presente provvedimento con gli atti d'indirizzo politico-gestionale;
- che le premesse costituiscono parte integrante della presente determinazione;

DETERMINA

DI DARE ATTO dell'avvenuto espletamento dell'iter di verifica di assoggettabilità alla V.A.S. finalizzata ad esperire le procedure di valutazione di cui alla L.R. 40/98 relative all'impatto ed agli effetti ambientali connessi e conseguenti al progetto preliminare della Variante Parziale n. 4/2020 al P.R.G.C. vigente., secondo quanto indicato in premessa;

DI DICHIARARE pertanto concluso il procedimento di verifica di assoggettabilità alla V.A.S. della Variante Parziale n. 4/2020 con **l'esclusione dal processo di VAS della "Variante Parziale n. 4/2020"**, per le motivazioni espresse nel verbale dell'Organo Tecnico comunale in data 14/03/2022, e relativi pareri degli enti, che si allegano alla presente determinazione al fine di costituirne parte integrante e sostanziale;

DI DARE ATTO che il presente provvedimento verrà pubblicato sulla sezione Amministrazione Trasparente del sito internet comunale.

DI DARE ATTO dell'assenza di cause di conflitti di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/1990 come introdotto dall'art. 1 comma 41 della Legge 190/2012 ai sensi del quale *"il Responsabile del procedimento e i Titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale, devono astenersi in caso di conflitto di interessi segnalando ogni situazione di conflitto anche potenziale"*.

AVVERTE

che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso ai sensi dell'art. 3 comma 4 della Legge 241/1990 e ss.mm.ii.:

- giurisdizionale al T.A.R. di Torino ai sensi del D.Lgs. 02 luglio 2010 n. 104 entro il termine di 60 giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione all'Albo Pretorio comunale ovvero da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza;
- oppure in alternativa:

- straordinario al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199.

Il Responsabile del servizio
TERRITORIO - LAVORI PUBBLICI
WILLIAMS DAVID

